

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(gennaio-marzo 2025)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

AMBIENTE		
PIANIFICAZIONE SPAZIO MARITTIMO		
Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Corte
<u>C-463/24</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u> 11-feb-25	Inadempimento di uno Stato – Ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo elaborato un piano risultante dalla pianificazione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021 e non avendo comunicato copia di tale piano alla Commissione e agli Stati membri interessati entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi	1) La causa C-463/24 è cancellata dal ruolo della Corte. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

	ad essa incombenti in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, 15, paragrafo 3 e 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/89/UE.	
--	--	--

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<u>C-515/23</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u>	Inadempimento di uno Stato – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 4, 5 e 10 – Inquinamento di aree sensibili – Impianti di	<p>1) La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 10 aprile 2014, Commissione/Italia (C-85/13), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 260.1 TFUE.</p> <p>2) La Repubblica italiana è condannata a pagare alla</p>

27-mar-25	trattamento delle acque reflue urbane – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria	Commissione europea una somma forfettaria di EUR 10 milioni. 3) Nel caso in cui l'inadempimento constatato al punto 1 persista al giorno della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 13 687 500 per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 10 aprile 2014, Commissione/Italia (C-85/13), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza del 10 aprile 2014, penalità il cui importo effettivo deve essere calcolato alla fine di ciascun periodo di sei mesi riducendo l'importo complessivo relativo a ciascuno di questi periodi di una quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità con quanto statuito dalla sentenza del 10 aprile 2014 alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza. 4) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
-----------	--	---

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-625/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p style="text-align: center;">13-feb-25</p>	<p>Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Articolo 33 – Regolamento (CE) n. 795/2004 – Diritti all'aiuto – Ammissibilità al beneficio dell'aiuto – Articolo 15 – Nozione di "scissione" – Riduzione di superfici agricole dopo l'assegnazione provvisoria dei diritti all'aiuto – Rilevanza di tale riduzione ai fini dell'assegnazione definitiva dell'aiuto</p>	<p>L'art. 33.3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, in combinato disposto con l'art. 15.2 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>la nozione di «scissione», ai sensi di tali disposizioni, comprende una situazione in cui operazioni giuridiche connesse avvenute tra diversi agricoltori nel corso del periodo di riferimento, che includono una cessione di quote societarie e di superfici agricole</p>

		coltivate, comportano che il patrimonio iniziale di un agricoltore e l'insieme di tali superfici siano attribuiti a due nuovi agricoltori distinti, anche qualora una simile situazione non costituisca una «scissione» ai sensi del diritto societario dell'Unione e, in particolare, della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<u>C-588/23</u> <u>ITALIA</u> <u>TAR CAMPANIA</u> 16-gen-25	Recupero di un aiuto illegale e incompatibile – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 16 – Beneficiario di un aiuto individuale identificato nella decisione di recupero della Commissione europea – Esecuzione della decisione di recupero – Trasferimento dell'aiuto ad un'altra impresa successivamente alla decisione di recupero – Continuità economica – Valutazione – Autorità competente – Estensione dell'obbligo di	L'articolo 108 e l'articolo 288, quarto comma, TFUE, gli articoli 16 e 31 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE, nonché gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: nel caso in cui una decisione della Commissione europea ordini il recupero di un aiuto di Stato presso un beneficiario da essa identificato, essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità nazionali competenti, nell'ambito del loro compito di esecuzione di tale decisione, possono ordinare il recupero di tale aiuto presso un'altra impresa in ragione dell'esistenza di una continuità economica tra quest'ultima e il beneficiario dell'aiuto identificato in detta decisione.

	recupero al beneficiario effettivo – Principio del contraddittorio – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea	
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-746/23</u> <u>C-747/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>16-gen-25</p>	Aiuti concessi dagli Stati – Nozione di “aiuto” – Normativa nazionale che prevede la concessione di una misura a favore di imprese che operano nel settore delle fonderie d’acciaio in caso di chiusura parziale o totale dei loro siti produttivi – Contributo finanziario – Vantaggio	L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che i contributi finanziari previsti nell’ambito di un programma di razionalizzazione di cui possono beneficiare le imprese del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio, i quali corrispondono al 100% del valore contabile degli impianti produttivi dismessi dall’impresa richiedente, al netto degli ammortamenti già effettuati, o del valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento di tali impianti per un periodo precedente all’adozione di tale programma, se quest’ultimo valore è più elevato, quando la riduzione della capacità produttiva è accompagnata da una fusione o da accordi tra imprese di tale settore, di cui una è l’impresa richiedente, che prevedano, in particolare, un’adeguata soluzione dei problemi occupazionali, oppure al 60% del più elevato di tali due valori, in caso di mero smantellamento degli impianti produttivi di detta impresa richiedente, conferiscono un vantaggio idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza, purché sia dimostrato, da una parte, che la medesima impresa non avrebbe potuto ottenere il medesimo vantaggio in circostanze corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi e, dall’altra, che vi sia una situazione di concorrenza effettiva su tale mercato.

APPALTI PUBBLICI

Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Settima Sezione)
<p><u>C-285/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>12-mar-25</p>	<p>Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - Esclusione di un offerente dalla procedura di gara - Escussione della cauzione provvisoria – Applicazione automatica di tale sanzione - Offerente già aggiudicatario di un lotto del medesimo bando di gara - Principio di proporzionalità - Requisito della presentazione del contesto di fatto e di diritto del procedimento principale nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale - Irricevibilità manifesta</p>	<p>La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato (Italia) con ordinanza del 18 aprile 2024 è manifestamente irricevibile.</p>

CONCORRENZA

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
	Concorrenza – Articolo	L'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafo 1, della

<p><u>C-511/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>30-gen-25</p>	<p>102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Conferimento alle autorità nazionali garanti della concorrenza di poteri per applicare le norme in materia di concorrenza – Direttiva (UE) 2019/1 – Indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza – Articolo 4, paragrafo 5 – Definizione dell’ordine di priorità dei procedimenti ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE – Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese – Articolo 13 – Procedure d’infrazione alle norme del diritto in materia di concorrenza – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l’obbligo dell’autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della</p>	<p>direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, nonché l’articolo 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica.</p>
--	--	---

	violazione – Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell'autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine – Principio del ne bis in idem – Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d'infrazione per gli stessi fatti – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese	
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-233/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI STATO</u></p> <p>25-feb-25</p>	<p>Concorrenza – Posizione dominante – Articolo 102 TFUE – Mercati digitali – Piattaforma digitale – Rifiuto di un'impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale di consentire l'accesso a tale piattaforma a un'impresa terza che ha sviluppato un'applicazione, garantendo l'interoperabilità di detta piattaforma e di tale applicazione – Valutazione dell'indispensabilità dell'accesso a una piattaforma digitale –</p>	<p>1) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire, a un'impresa terza che ne ha fatto richiesta, l'interoperabilità di tale piattaforma con un'applicazione sviluppata da detta impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale di detta applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a rendere la stessa applicazione più attraente per i consumatori, quando la medesima piattaforma non è stata sviluppata dall'impresa in posizione dominante unicamente ai fini della propria attività.</p> <p>2) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che tanto l'impresa che ha sviluppato un'applicazione e chiesto a un'impresa in posizione dominante di garantirne</p>

	<p>Effetti del comportamento contestato – Giustificazione oggettiva – Necessità per l'impresa in posizione dominante di sviluppare un modello per una categoria di applicazioni al fine di consentire l'accesso – Definizione del mercato rilevante a valle</p>	<p>L'interoperabilità con una piattaforma digitale di cui quest'ultima impresa è titolare, quanto concorrenti della prima impresa siano rimasti attivi sul mercato nel quale rientra tale applicazione e vi abbiano sviluppato la loro posizione, sebbene non beneficiassero di una siffatta interoperabilità, non indica, di per sé, che il rifiuto da parte dell'impresa in posizione dominante di dar seguito a tale domanda non fosse idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali. Occorre valutare se tale comportamento dell'impresa in posizione dominante fosse tale da ostacolare il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza sul mercato rilevante, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti.</p> <p>3) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora un comportamento consistente, per un'impresa in posizione dominante, nel rifiutare di garantire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da un'impresa terza con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare possa essere qualificato come abuso, ai sensi di tale disposizione, quest'ultima impresa può utilmente invocare, quale giustificazione oggettiva del suo rifiuto, l'inesistenza di un modello che consenta di garantire tale interoperabilità alla data in cui l'impresa terza ha chiesto tale accesso, quando la concessione di una siffatta interoperabilità mediante tale modello comprometterebbe, di per sé e alla luce delle proprietà dell'applicazione per la quale è richiesta l'interoperabilità, l'integrità della piattaforma stessa o la sicurezza del suo utilizzo, o ancora quando sarebbe impossibile per altre ragioni tecniche garantire tale interoperabilità sviluppando detto modello. In caso contrario, l'impresa in posizione dominante è tenuta a sviluppare</p>
--	---	--

		<p>un siffatto modello, entro un termine ragionevole necessario a tal fine e a fronte, eventualmente, di un corrispettivo economico adeguato, che prenda in considerazione le esigenze dell'impresa terza che ha chiesto tale sviluppo, il costo effettivo di quest'ultimo e il diritto dell'impresa in posizione dominante di trarne un profitto adeguato.</p> <p>4) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, per valutare l'esistenza di un abuso consistente in un rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante, di garantire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da un'impresa terza con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare, un'autorità garante della concorrenza può limitarsi a identificare il mercato a valle sul quale tale rifiuto può produrre effetti anticoncorrenziali, anche se tale mercato a valle è solo potenziale, e tale identificazione non richiede necessariamente una definizione precisa del mercato dei prodotti e del mercato geografico rilevante.</p>
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Nona Sezione)
<u>C-163/23</u> <u>ITALIA</u> <u>GIUDICE DI PACE</u> <u>DI BOLOGNA</u>	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo alla presentazione dei motivi che giustificano la necessità di	La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia), con ordinanza del 25 gennaio 2023, è manifestamente irricevibile.

6-mar-25	un'interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell'Unione da parte della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta - Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell'ambito di una controversia tra il Governo della Repubblica italiana e UX, magistrato onorario, in merito a una decisione che, in attuazione della sentenza pregiudiziale C-658/18, ingiunge a detto governo di versare a UX, a titolo di risarcimento, una somma corrispondente alla retribuzione mensile di un magistrato ordinario.	
Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Nona Sezione)
<u>C-748/22</u> <u>ITALIA</u> <u>GIUDICE DI PACE</u> <u>DI ARCIDOSO</u> 26-feb-25	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Obbligo di illustrare il contesto di fatto della controversia principale e le ragioni che giustificano la necessità di un'interpretazione di talune disposizioni del diritto	La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Arcidosso (Italia), con decisione del 25 novembre 2022, è manifestamente irricevibile.

	<p>dell'Unione da parte della Corte - Assenza di precisazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta - Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell'ambito di una controversia tra E.B., viceprocuratore onorario, da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'altro, in merito alla domanda di E.B. diretta ad ottenere il versamento di somme che le sarebbero asseritamente dovute per l'esercizio delle sue funzioni di magistrato onorario.</p>	
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-728/22</u> <u>C-729/22</u> <u>C-730/22</u> <u>ITALIA</u>	Direttiva 2014/23/UE – Concessioni per l'attività di gestione dei giochi e di raccolta di scommesse – Articolo 43 – Modifica apportata ad una concessione in corso di	1) La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretata nel senso che: essa è applicabile <i>ratione temporis</i> a dei contratti di concessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, i quali siano stati attribuiti prima dell'entrata in vigore della

<p><u>CONSIGLIO DI STATO</u></p> <p>20-mar-25</p>	<p>esecuzione – Normativa nazionale che prevede il pagamento, da parte dei concessionari, di un canone mensile dovuto per la proroga della durata di validità delle concessioni – Compatibilità – Articolo 5 – Obbligo per gli Stati membri di conferire all'amministrazione aggiudicatrice il potere di avviare, su domanda di un concessionario, un procedimento volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, qualora eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti incidano in modo significativo sul rischio operativo della concessione stessa – Insussistenza</p>	<p>direttiva 2014/23, ma siano stati prorogati da disposizioni legislative che hanno posto a carico dei concessionari interessati, quale contropartita, in primo luogo, un obbligo di pagare un canone mensile, il cui importo è stato successivamente aumentato, in secondo luogo, un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, un obbligo di accettare tali proroghe per essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di dette concessioni, laddove dette disposizioni legislative siano esse stesse entrate in vigore dopo la data limite di trasposizione della direttiva 2014/23. In tale situazione, gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non sono applicabili.</p> <p>2) L'articolo 43 della direttiva 2014/23, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione della direttiva 2014/23, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l'importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni, laddove tali modifiche, considerate congiuntamente, non soddisfino i presupposti per l'applicazione dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23.</p>
--	--	---

		<p>3) Gli articoli 5 e 43 della direttiva 2014/23, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>essi non ostano ad un'interpretazione o ad un'applicazione di norme legislative interne, o a prassi applicative fondate su tali norme, tali da privare l'autorità aggiudicatrice del potere di avviare, su domanda di un concessionario, un procedimento amministrativo inteso a modificare le condizioni di esercizio della concessione in parola, qualora eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti incidano in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio della concessione stessa.</p>
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-510/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>30-gen-25</p>	<p>Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2005/29/CE – Mezzi diretti a lottare contro tali pratiche – Articoli 11 e 13 – Procedure d'infrazione alle norme del diritto del consumo – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l'obbligo dell'autorità</p>	<p>Gli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>essi ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la</p>

	<p>nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione – Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell'autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine – Principio del ne bis in idem – Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d'infrazione per gli stessi fatti – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese</p>	<p>comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito, e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale termine con l'annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d'infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest'ultima di avviare una nuova procedura d'infrazione riguardante la stessa pratica.</p>
--	---	---

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

MERCATO INTERNO

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
	Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e	1) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel

<p><u>C-120/24</u> <u>LITUANIA</u></p> <p>13-mar-25</p>	<p>delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f) – Nozioni di “regola tecnica” e di “regola relativa ai servizi” – Normativa nazionale che vieta l'incoraggiamento della pratica del gioco d'azzardo, compresi i giochi a distanza – Articolo 5, paragrafo 1 – Obbligo di notifica alla Commissione europea – Modifica di tale normativa che amplia l'ambito di applicazione del divieto di incoraggiare il gioco d'azzardo – Mancata notifica – Conseguenze</p>	<p>settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieta di incoraggiare la pratica del gioco d'azzardo a distanza mediante la pubblicazione di informazioni relative a tali giochi sul sito Internet di un operatore di tali giochi costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale disposizione.</p> <p>2) L'art. 5.1 della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>nel caso di una normativa nazionale che costituisce una «regola tecnica», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, e che è stata notificata alla Commissione europea conformemente a tale art. 5.1 una modifica di tale normativa è inopponibile agli operatori economici qualora tale modifica non sia stata notificata e abbia l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione di detta normativa, cosicché essa costituisce una «regola tecnica» soggetta all'obbligo di notifica previsto da quest'ultima disposizione.</p>
<p>SALUTE</p>		
<p>Causa</p>	<p>Oggetto</p>	<p>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</p>
<p><u>C-589/23</u> <u>GERMANIA</u></p>	<p>Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2, lettera b) – Nozione di “medicinale per funzione” – Nozione di “azione</p>	<p>L'articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve</p>

<p>16-mar-25</p>	<p>farmacologica” – Sostanza che si lega in modo reversibile a dei batteri per impedire loro di legarsi alle cellule umane – Articolo 2, paragrafo 2 – Contesto normativo applicabile – Classificazione come “dispositivo medico” o come “medicinale” – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “dispositivo medico”</p>	<p>essere interpretato nel senso che una sostanza che, mediante un legame reversibile con dei batteri, impedisca a questi ultimi di fissarsi a cellule umane deve essere considerata come esercitante un’«azione farmacologica», ai sensi di tale disposizione.</p>
------------------	--	--

TRASPORTI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<p><u>C-220/24</u> <u>ROMANIA</u></p> <p>27-feb-25</p>	<p>Trasporti aerei – Direttiva 96/67/CE – Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione europea – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Aeroporti con un traffico annuale inferiore a due milioni di movimenti passeggeri – Diniego di accesso all’infrastruttura aeroportuale in un tale aeroporto – Articolo 6 –</p>	<p>Gli articoli 1 e 6 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano all’applicazione dell’articolo 102 TFUE in circostanze in cui a un prestatore di servizi di assistenza a terra sia stato negato l’accesso all’infrastruttura aeroportuale, necessaria ai fini dell’esercizio di tale attività, di un aeroporto dell’UE il cui traffico annuale, alla data di tale diniego, era inferiore a due milioni di movimenti passeggeri.</p>

	Assistenza ai terzi – Applicabilità delle regole di concorrenza – Articolo 102 TFUE	
--	---	--

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-158/23</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>4-feb-25</p>	<p>Politica d'asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 34 – Accesso agli strumenti di integrazione – Obbligo di superare un esame di integrazione civica a pena di un'ammenda – Persona che beneficia di protezione internazionale e che non ha superato un siffatto esame entro i termini – Obbligo di pagare un'ammenda – Obbligo di farsi carico di tutte le spese dei corsi e degli esami di integrazione civica</p>	<p>1) L'art. 34 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, dev'essere interpretato nel senso che:</p> <p>esso non osta ad una normativa nazionale che obbliga i beneficiari di protezione internazionale a superare un esame di integrazione civica, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'attuazione di tale obbligo consenta di tenere realmente conto delle esigenze specifiche e delle caratteristiche della situazione di tali beneficiari, nonché delle particolari difficoltà di integrazione cui devono far fronte; – le conoscenze necessarie per superare tale esame siano fissate

	<p>– Possibilità di ottenere un prestito al fine di finanziare tali spese</p>	<p>ad un livello adeguato, senza eccedere quanto necessario per favorire l'integrazione dei beneficiari nella società dello SM ospitante;</p> <p>– ogni beneficiario di protezione internazionale sia dispensato dall'obbligo di superare tale esame nel caso in cui sia in grado di dimostrare, alla luce delle condizioni di vita e delle circostanze che caratterizzano il suo soggiorno nello SM ospitante, di essere già effettivamente integrato nella società di quest'ultimo.</p> <p>Per contro, tale articolo 34 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il mancato superamento di un siffatto esame sia sistematicamente sanzionato con un'ammenda, così come a che detta ammenda possa essere di importo tale da costituire un onere finanziario irragionevole per la persona interessata, tenuto conto della sua situazione personale e familiare.</p> <p>2) L'articolo 34 della direttiva 2011/95 dev'essere interpretato nel senso che:</p> <p>– esso osta a una normativa nazionale in forza della quale i beneficiari di protezione internazionale sopportano essi stessi l'integralità delle spese dei corsi e degli esami di integrazione civica;</p> <p>– il fatto che tali beneficiari possano ottenere un prestito dalle pubbliche amministrazioni al fine di pagare tali spese, e che sia loro concessa una remissione del debito per tale prestito nel caso in cui superino l'esame di integrazione civica entro il periodo stabilito o nel caso in cui vengano esonerati o dispensati dall'obbligo di integrazione civica entro questo periodo, non è idoneo a rimediare all'incompatibilità di tale normativa con detto articolo 34.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Competenza giurisdizionale ed	1) L'articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del

<p><u>C-339/22</u> <u>SVEZIA</u></p> <p>25-feb-25</p>	<p>esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 4, paragrafo 1 – Competenza generale – Articolo 24, punto 4 – Competenze esclusive – Competenza in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Azione per contraffazione – Brevetto europeo convalidato in taluni Stati membri e in uno Stato terzo – Contestazione della validità del brevetto mediante eccezione – Competenza internazionale del giudice investito dell’azione per contraffazione</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che:</p> <p>un giudice dello SM del domicilio del convenuto, investito in forza dell’art. 4.1 di tale regolamento di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro, resta competente a conoscere di tale azione qualora, nell’ambito di quest’ultima, detto convenuto contesti, mediante eccezione, la validità di tale brevetto, mentre la competenza a statuire su tale validità spetta esclusivamente ai giudici di tale altro SM.</p> <p>2) L’articolo 24, punto 4, del regolamento n.1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che:</p> <p>esso non si applica a un giudice di uno Stato terzo e, di conseguenza, non conferisce alcuna competenza, esclusiva o meno, a un siffatto giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in tale Stato. Se un giudice di uno SM è investito, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo nell’ambito della quale è sollevata, mediante eccezione, la questione della validità di tale brevetto, detto giudice è competente, in applicazione di detto articolo 4, paragrafo 1, a statuire su tale eccezione, dato che la sua decisione al riguardo non è tale da incidere sull’esistenza o sul contenuto di detto brevetto in tale Stato terzo o da comportare la modifica del registro nazionale di quest’ultimo.</p>
<p>Causa</p>	<p>Oggetto</p>	<p>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</p>
	<p>Spazio di libertà, sicurezza e</p>	<p>1) L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della</p>

<p><u>C-454/23</u> <u>CIPRO</u></p> <p>27-feb-25</p>	<p>giustizia – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Status di rifugiato – Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 – Revoca o rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante – Comportamento e fatti precedenti all’ingresso del richiedente nel territorio dello Stato membro ospitante – Ammissibilità – Validità – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 78, paragrafo 1, TFUE – Convenzione relativa allo status dei rifugiati (“Convenzione di Ginevra”)</p>	<p>direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>uno SM ha la facoltà di revocare lo status di rifugiato o decidere di non riconoscerlo quando i fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza di tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della citata direttiva, sono basati su atti o comportamenti di quest’ultimo precedenti al suo ingresso nel territorio di detto Stato membro. È irrilevante che tali atti e comportamenti non costituiscano motivi di esclusione dallo status di rifugiato espressamente previsti all’articolo 1, sezione F, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954 e completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, e all’articolo 12 di detta direttiva. Al fine di valutare, da un lato, il livello di gravità del pericolo che giustifichi la revoca dello status di rifugiato o il rifiuto di riconoscere tale status e, dall’altro, le conseguenze di questa revoca o di questo rifiuto sulla situazione del rifugiato, non occorre fare riferimento ai requisiti applicabili alla nozione di «pericolo per la sicurezza del paese», di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di tale convenzione, né alle gravi conseguenze che ne</p>
--	---	--

	<p>derivano per detto rifugiato.</p> <p>2) Dall'esame dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95 non risultano elementi tali da incidere sulla validità di tale disposizione alla luce dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali.</p>
--	--